



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

---

**2012/0180(COD)**

24.6.2013

## **PARERE**

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno  
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Relatore: Toine Manders

PA\_Legam

## **BREVE MOTIVAZIONE**

### **Contesto**

Nel luglio 2012 la Commissione ha proposto una direttiva recante disposizioni generali relativa alla gestione dei diritti collettivi per tutti i settori. La proposta detta disposizioni particolari concernenti le licenze multiterritoriali per la musica online. La proposta va vista nel contesto della Comunicazione della Commissione sull'Agenda digitale europea (2010) e della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Scopo della direttiva è di agevolare la concessione di licenze su diritti d'autore e, più in generale, l'accesso a contenuti digitali di un certo interesse, specie in ambito transfrontaliero, permettendo ai consumatori e alle imprese di sfruttare pienamente le opportunità del Mercato unico digitale.

Come si osserva nel Single Market Act dell'aprile 2011 la proprietà intellettuale è fra i settori chiave per i quali un'azione a livello dell'UE è necessaria per combattere l'attuale crisi, stimolare la crescita e accrescere la fiducia nel Mercato unico. Studi dimostrano che le industrie creative danno un notevole contributo al Pil e all'occupazione degli Stati membri. Ma nell'Unione la gestione dei diritti collettivi rimane un settore opaco. In particolare, il vigente sistema di riscossione dei proventi dei diritti, il calcolo delle tariffe e la distribuzione del gettito ottenuto sono tematiche ormai da anni oggetto di dibattito.

I titolari di diritti si lamentano spesso di non ricevere le loro spettanze. C'è il rischio che le lunghe e opache procedure di pagamento e distribuzione dei compensi da parte delle società di gestione collettiva creino fra di essi confusione e sfiducia. Tutto questo ostacola la creatività e oscura la trasparenza nel mercato interno. Vi sono anche istanze di maggiore chiarezza circa l'uso delle somme che non possono essere distribuite e dal canto loro gli utilizzatori trovano spesso arduo capire che tipo di compensi versare e quale società di gestione collettiva sia abilitata a riscuoterli.

Infine, le società di gestione forniscono servizi per una o più categorie di diritti e titolari di diritti in un dato Stato membro e in molti casi esercitano, de iure o de facto, un monopolio. Non si può pertanto parlare di un mercato unico veramente competitivo in questo settore.

### **Osservazioni del relatore**

La proposta della Commissione rappresenta un grande salto in avanti nel campo della gestione dei diritti collettivi e il relatore ne condivide l'opinione secondo cui occorre instaurare uno specifico quadro normativo.

Tuttavia, se si vuole stimolare maggiormente l'innovazione e la creazione intellettuale in tutto il mercato interno a beneficio di artisti, fornitori di servizi, consumatori e dell'intera economia europea, occorrono azioni più coraggiose. Il relatore vedrebbe volentieri una direttiva che prescriva fra l'altro maggiore trasparenza per gli utilizzatori e i titolari di diritti, minori oneri amministrativi e una più forte protezione degli interessi dei titolari. Il presente parere vuol contribuire al raggiungimento di questi obiettivi affrontando le problematiche di seguito elencate.

Innanzitutto, per garantire maggiore trasparenza per gli utilizzatori ed evitare doppie

fatturazioni, le società di gestione dovrebbero cooperare in modo da rappresentare per gli utilizzatori un centro di contatto. L'obiettivo della cooperazione è fare in modo che l'utilizzatore riceva una sola fattura, grazie a un sistema ben funzionante di condivisione dati fra le società di gestione.

In secondo luogo le tariffe e i diritti di licenza devono essere più trasparenti. La fattura unica deve indicare chiaramente le società di gestione coinvolte, le opere oggetto di licenza e i loro usi effettivi. Occorre poi che vi siano organi indipendenti e imparziali dotati delle necessarie competenze per dirimere le eventuali controversie. Inoltre i requisiti di trasparenza devono applicarsi a tutte le società di gestione al fine di evitare frammentazioni. La direttiva deve anche prevedere il pieno utilizzo delle moderne tecnologie per incoraggiare utilizzatori, titolari di diritti e società di gestione a ottenere e condividere informazioni tramite conti online individuali.

In terzo luogo occorre incoraggiare l'uso prudentiale dei proventi raccolti evitando che tali somme siano investite in modo eccessivamente rischioso: le società di gestione devono astenersi dall'effettuare investimenti che possano risolversi in perdite di reddito per i titolari di diritti.

In quarto luogo, i diritti e gli interessi dei titolari vanno meglio protetti assicurando che la loro gestione si accompagni a una maggiore frequenza e regolarità nella distribuzione e nel pagamento delle spettanze e a una maggiore trasparenza nell'uso delle opere.

Infine, il relatore saluta con favore il Titolo III della proposta di direttiva (Concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali). La libertà di stabilimento e di prestazione di servizi oltre frontiera - compresi dunque i servizi di gestione dei diritti collettivi - è una delle pietre angolari del Mercato unico così come garantito dal Trattato e dalla direttiva Servizi e va pertanto attuata pienamente.

## EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva

#### Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) La diffusione di contenuti protetti da diritti d'autore e diritti connessi e i servizi correlati, compresi i libri, le produzioni audiovisive e la musica incisa, è subordinata alla concessione di licenze da

##### *Emendamento*

(2) La diffusione di contenuti protetti da diritti d'autore e diritti connessi e i servizi correlati, compresi i libri, le produzioni audiovisive e la musica incisa, è subordinata alla concessione di licenze da

parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti connessi, come autori, interpreti o esecutori, produttori ed editori. Solitamente sono i titolari dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva. La gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l'audit dei licenziatari e il monitoraggio dell'utilizzazione dei diritti, l'esecuzione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Le società di gestione collettiva consentono ai titolari dei diritti di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare, inclusi gli usi effettuati nei mercati esteri. Inoltre tali società, consentendo l'accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti, svolgono un ruolo importante sotto il profilo sociale e culturale in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali. ***L'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione deve tenere conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.***

parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti connessi, come autori, interpreti o esecutori, produttori ed editori. Solitamente sono i titolari dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva. La gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l'audit dei licenziatari e il monitoraggio dell'utilizzazione dei diritti, l'esecuzione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Le società di gestione collettiva consentono ai titolari dei diritti di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare, inclusi gli usi effettuati nei mercati esteri. Inoltre tali società, consentendo l'accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti, svolgono un ruolo importante sotto il profilo sociale e culturale in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali.

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) L'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione deve tenere conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Ne consegue la necessità per gli Stati***

*membri di preservare, rispettare e promuovere la diversità culturale. Gli organismi di gestione collettiva svolgono, e devono continuare a svolgere, un ruolo importante in quanto promotori della diversità culturale in Europa e delle industrie creative culturalmente diversificate, sia consentendo ai repertori più piccoli e meno conosciuti e ai nuovi artisti di avere accesso al mercato, sia fornendo servizi sociali, culturali ed educativi a beneficio dei loro titolari di diritti e del pubblico.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 3**

*Testo della Commissione*

*(3) È necessario che le società di gestione collettiva stabilite nell'Unione, in quanto prestatori di servizi, si conformino agli obblighi nazionali previsti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che mira a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Ciò significa che è opportuno che le società di gestione siano libere di prestare servizi a livello transfrontaliero, di rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri e di concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) La presente direttiva stabilisce le norme minime necessarie per realizzare la libera circolazione dei servizi di gestione collettiva dei diritti nel mercato interno. Essa non interferisce con il diritto degli Stati membri di predisporre requisiti in materia di autorizzazione per la creazione di organismi di gestione collettiva e il loro controllo.***

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) Esistono notevoli differenze tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento delle società di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei loro membri e dei titolari dei diritti. Oltre alle difficoltà che i titolari di diritti di altri paesi affrontano quando esercitano i loro diritti e alla gestione finanziaria troppo spesso carente dei proventi riscossi, i problemi nel funzionamento delle società di gestione collettiva comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, a scapito dei membri delle società di gestione collettiva, dei titolari e degli utenti. ***Tali difficoltà non si manifestano nel funzionamento dei fornitori indipendenti di servizi di gestione dei diritti che gestiscono per conto dei titolari***

(4) Esistono notevoli differenze tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento delle società di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei loro membri e dei titolari dei diritti. Oltre alle difficoltà che i titolari di diritti di altri paesi affrontano quando esercitano i loro diritti e alla gestione finanziaria troppo spesso carente dei proventi riscossi, i problemi nel funzionamento delle società di gestione collettiva comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, a scapito dei membri delle società di gestione collettiva, dei titolari e degli utenti.

*dei diritti i loro diritti su base commerciale e nei confronti dei quali i titolari dei diritti non esercitano nessun diritto in qualità di membri.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) Per far sì che i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi possano beneficiare appieno del mercato interno quando i loro diritti sono gestiti su base collettiva e che non siano indebitamente limitati nell'esercizio dei loro diritti, è necessario stabilire adeguate garanzie negli atti costitutivi delle società di gestione collettiva. Inoltre, **conformemente alla direttiva 2006/123/CE**, è opportuno che, quando prestano i loro servizi, **le società** di gestione collettiva non discriminino, né direttamente né indirettamente, i titolari dei diritti in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento.

#### *Emendamento*

(8) Per far sì che i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi possano beneficiare appieno del mercato interno quando i loro diritti sono gestiti su base collettiva e che non siano indebitamente limitati nell'esercizio dei loro diritti, è necessario stabilire adeguate garanzie negli atti costitutivi delle società di gestione collettiva. Inoltre è opportuno che, quando prestano i loro servizi, **gli organismi** di gestione collettiva non discriminino, né direttamente né indirettamente, i titolari dei diritti in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. **Occorre vietare qualunque discriminazione diretta o indiretta basata su precedenti licenze, sull'entità del repertorio o sul volume d'affari atteso.**

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

(9) La libertà di fornire e beneficiare di servizi transfrontalieri di gestione collettiva comporta che i titolari dei diritti possano scegliere liberamente la società di gestione collettiva cui affidare la gestione dei loro diritti, ad es. i diritti relativi a esecuzioni

#### *Emendamento*

(9) La libertà di fornire e beneficiare di servizi transfrontalieri di gestione collettiva comporta che i titolari dei diritti possano scegliere liberamente la società di gestione collettiva cui affidare la gestione dei loro diritti, ad es. i diritti relativi a esecuzioni

pubbliche o i diritti di trasmissione radiotelevisiva, o di categorie di diritti, ad es. la comunicazione interattiva con il pubblico, a condizione che la società di gestione collettiva già gestisca tali diritti o categorie di diritti. Ciò implica che i titolari dei diritti possano facilmente revocare i loro diritti o categorie di diritti a una società di gestione collettiva e affidarli o trasferirli interamente o in parte a un'altra società di gestione collettiva o a un'altra entità, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla nazionalità della società di gestione collettiva o del titolare dei diritti. Occorre che le società di gestione collettiva che gestiscono diversi tipi di opere e altri materiali, come opere letterarie, musicali o fotografiche, permettano ai titolari dei diritti di gestire in maniera altrettanto flessibile i diversi tipi di opere e altri materiali. È opportuno che le società di gestione collettiva informino i titolari dei diritti della possibilità di scelta e che consentano loro di esercitarla nella maniera più semplice possibile. Infine, la presente direttiva *non pregiudica* la possibilità dei titolari dei diritti di gestire i loro diritti individualmente, anche per fini non commerciali.

pubbliche o i diritti di trasmissione radiotelevisiva, o di categorie di diritti, ad es. la comunicazione interattiva con il pubblico, a condizione che la società di gestione collettiva già gestisca tali diritti o categorie di diritti. Ciò implica che i titolari dei diritti possano facilmente revocare i loro diritti o categorie di diritti a una società di gestione collettiva e affidarli o trasferirli interamente o in parte a un'altra società di gestione collettiva o a un'altra entità, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla nazionalità della società di gestione collettiva o del titolare dei diritti. Occorre che le società di gestione collettiva che gestiscono diversi tipi di opere e altri materiali, come opere letterarie, musicali o fotografiche, permettano ai titolari dei diritti di gestire in maniera altrettanto flessibile i diversi tipi di opere e altri materiali. È opportuno che le società di gestione collettiva informino i titolari dei diritti della possibilità di scelta e che consentano loro di esercitarla nella maniera più semplice possibile. Infine, la presente direttiva *dovrebbe tutelare e rafforzare* la possibilità dei titolari dei diritti di gestire i loro diritti individualmente, anche per fini non commerciali.

**Emendamento 8**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Occorre che l'adesione alle società di gestione collettiva sia basata su criteri obiettivi e non discriminatori. Tali criteri si applicano anche agli editori ai quali in virtù di un accordo sullo sfruttamento dei diritti spetta una quota delle entrate gestite dalle società di gestione collettiva e che hanno diritto alla riscossione di tali entrate dalla

*Emendamento*

(10) Occorre che l'adesione alle società di gestione collettiva sia basata su criteri obiettivi e non discriminatori. Tali criteri si applicano anche *alle associazioni dei titolari di diritti, come le altre società di gestione collettiva o i sindacati dei titolari di diritti*, e agli editori, ai quali in virtù di un accordo sullo sfruttamento dei diritti spetta una quota delle entrate gestite dalle

società di gestione collettiva.

società di gestione collettiva e che hanno diritto alla riscossione di tali entrate dalla società di gestione collettiva.

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) È opportuno che **le società** di gestione collettiva agiscano nel migliore interesse dei **loro membri**. È pertanto importante istituire sistemi che consentano ai membri di tali società di esercitare i loro diritti di membri partecipando al processo decisionale delle società. Occorre che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata. L'efficacia delle norme sull'assemblea dei membri **delle società** di gestione collettiva **può risultare** compromessa in assenza di disposizioni sulle relative modalità di svolgimento. È pertanto necessario garantire che l'assemblea sia convocata a cadenza regolare, almeno annua, e che le principali decisioni **della società** di gestione collettiva siano adottate in sede di assemblea.

#### *Emendamento*

(11) È opportuno che **gli organismi** di gestione collettiva agiscano nel migliore interesse **collettivo** dei **titolari di diritti che rappresentano**. È pertanto importante istituire sistemi che consentano ai membri di tali società di esercitare i loro diritti di membri partecipando al processo decisionale delle società. Occorre che la rappresentanza nel processo decisionale delle diverse categorie di membri, **ad esempio produttori ed esecutori**, sia equa ed equilibrata. L'efficacia delle norme sull'assemblea dei membri **degli organismi** di gestione collettiva **risulterebbe** compromessa in assenza di disposizioni sulle relative modalità di svolgimento. È pertanto necessario garantire che l'assemblea sia convocata a cadenza regolare, almeno annua, e che le principali decisioni **dell'organismo** di gestione collettiva siano adottate in sede di assemblea.

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Occorre che i membri delle società di gestione collettiva abbiano il diritto di partecipazione e di voto in seno

#### *Emendamento*

(12) Occorre che i membri delle società di gestione collettiva abbiano il diritto di partecipazione e di voto in seno

all'assemblea. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto solo a restrizioni eque e proporzionate. Occorre inoltre che *esso* sia agevolato.

all'assemblea. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto solo a restrizioni eque e proporzionate. Occorre inoltre che *l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità* sia agevolato *per tutti i membri e, laddove possibile, esercitato per via elettronica*.

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Occorre che i membri abbiano il diritto di prendere parte al controllo della gestione *delle società* di gestione collettiva. A tal fine, è opportuno che *le società* di gestione collettiva istituiscano una funzione di sorveglianza in linea con la loro struttura organizzativa e che consentano ai membri di essere rappresentati nell'organo che esercita tale funzione. Al fine di evitare che oneri eccessivi gravino su piccole società di gestione collettiva e al fine di rendere proporzionati gli obblighi che derivano dalla presente direttiva, occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà, se lo ritengono necessario, di esonerare le società di gestione collettiva più piccole dall'istituzione di tale funzione di sorveglianza.

#### *Emendamento*

(13) Occorre che i membri abbiano il diritto di prendere parte al controllo della gestione *degli organismi* di gestione collettiva. A tal fine, è opportuno che *gli organismi* di gestione collettiva istituiscano una funzione di sorveglianza in linea con la loro struttura organizzativa e che consentano ai membri, *in rappresentanza di diverse categorie di titolari dei diritti, di* essere rappresentati *in modo equilibrato* nell'organo che esercita tale funzione. Al fine di evitare che oneri eccessivi gravino su piccole società di gestione collettiva e al fine di rendere proporzionati gli obblighi che derivano dalla presente direttiva, occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà, se lo ritengono necessario, di esonerare le società di gestione collettiva più piccole dall'istituzione di tale funzione di sorveglianza.

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 15

### *Testo della Commissione*

(15) Le società di gestione collettiva riscuotono, gestiscono e distribuiscono i proventi relativi allo sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti. In ultima istanza tali proventi spettano ai titolari dei diritti, che possono essere membri di quella o di un'altra società. È pertanto importante che le società di gestione collettiva procedano con la massima diligenza quando riscuotono, gestiscono e distribuiscono tali proventi. Una corretta distribuzione è possibile soltanto se le società di gestione collettiva registrano debitamente le informazioni sui membri, le licenze nonché l'uso delle opere e di altri materiali. Se del caso, occorre che i dati siano trasmessi anche dai titolari dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dalle società di gestione collettiva. È opportuno che gli importi riscossi dovuti ai titolari dei diritti siano gestiti separatamente dalle attività della società e se, in attesa della distribuzione ai titolari dei diritti, tali importi vengono investiti, ciò deve avvenire nel rispetto della politica di investimento decisa dall'assemblea della società di gestione collettiva. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione dei diritti dei titolari e a garantire che qualsiasi entrata che possa derivare dallo sfruttamento dei loro diritti vada a beneficio dei titolari, occorre che gli investimenti effettuati e detenuti dalla società di gestione collettiva siano gestiti secondo criteri dettati dalla prudenza, ferma restando la possibilità delle società di gestione collettiva di decidere in merito alla politica di investimento più sicura ed efficiente. Ciò dovrebbe consentire alla società di gestione collettiva di scegliere un'allocazione delle attività che ***corrisponda alla natura specifica e alla durata delle*** esposizioni ai rischi di tutti i proventi dei diritti investiti e che non pregiudichi ***inutilmente*** i proventi dei

### *Emendamento*

(15) Le società di gestione collettiva riscuotono, gestiscono e distribuiscono i proventi relativi allo sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti. In ultima istanza tali proventi spettano ai titolari dei diritti, che possono essere membri di quella o di un'altra società. È pertanto importante che le società di gestione collettiva procedano con la massima diligenza quando riscuotono, gestiscono e distribuiscono tali proventi. Una corretta distribuzione è possibile soltanto se le società di gestione collettiva registrano debitamente le informazioni sui membri, le licenze nonché l'uso delle opere e di altri materiali. Se del caso, occorre che i dati siano trasmessi anche dai titolari dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dalle società di gestione collettiva. È opportuno che gli importi riscossi dovuti ai titolari dei diritti siano gestiti separatamente dalle attività della società e se, in attesa della distribuzione ai titolari dei diritti, tali importi vengono investiti, ciò deve avvenire nel rispetto della politica di investimento decisa dall'assemblea della società di gestione collettiva. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione dei diritti dei titolari e a garantire che qualsiasi entrata che possa derivare dallo sfruttamento dei loro diritti vada a beneficio dei titolari, occorre che gli investimenti effettuati e detenuti dalla società di gestione collettiva siano gestiti secondo criteri dettati dalla prudenza, ferma restando la possibilità delle società di gestione collettiva di decidere in merito alla politica di investimento più sicura ed efficiente. Ciò dovrebbe consentire alla società di gestione collettiva di scegliere un'allocazione delle attività ***sicura e redditizia***, che ***eviti le*** esposizioni ai rischi di tutti i proventi dei diritti investiti e che non pregiudichi i proventi dei diritti che spettano ai titolari dei diritti. Inoltre, al fine

diritti che spettano ai titolari dei diritti. Inoltre, al fine di garantire che gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano distribuiti adeguatamente e in modo efficace, è necessario che le società di gestione collettiva siano tenute a prendere misure ragionevoli, agendo con diligenza e in buona fede, al fine di identificare e localizzare i rispettivi titolari dei diritti. È inoltre opportuno che i membri delle società di gestione collettiva approvino le norme relative alle situazioni in cui, a causa della mancata individuazione o localizzazione dei titolari dei diritti, gli importi riscossi non possono essere distribuiti.

di garantire che gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano distribuiti adeguatamente, **tempestivamente** e in modo efficace, è necessario che le società di gestione collettiva siano tenute a prendere misure ragionevoli, agendo con diligenza e in buona fede, al fine di identificare e localizzare i rispettivi titolari dei diritti. È inoltre opportuno che i membri delle società di gestione collettiva approvino le norme relative alle situazioni in cui, a causa della mancata individuazione o localizzazione dei titolari dei diritti, gli importi riscossi non possono essere distribuiti.

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(15 bis) Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, perché l'organismo di gestione collettiva non è riuscito a identificare e localizzare i titolari, consentire agli organismi di gestione collettiva di tenere il denaro e utilizzarlo per altre finalità li disincentiverebbe dall'adoperarsi in maniera diligente per identificare i legittimi titolari dei diritti. È pertanto opportuno che gli importi che non possono essere distribuiti siano trasferiti a un fondo culturale costituito e gestito a tal fine dall'organismo di gestione collettiva. Le attività specifiche da finanziarsi a titolo di tale fondo devono essere decise dall'assemblea generale.***

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Poiché ai titolari dei diritti spetta un compenso per lo sfruttamento dei loro diritti, è importante che qualsiasi detrazione che non sia effettuata a titolo di spese di gestione o prevista dalla normativa nazionale sia decisa **dai** membri delle società di gestione collettiva e che tali società diano prova di trasparenza verso i titolari dei diritti per quanto riguarda le norme che disciplinano tali detrazioni. È opportuno che ai titolari dei diritti sia garantito un accesso non discriminatorio a qualsiasi servizio sociale, culturale o educativo finanziato mediante tali detrazioni. Tuttavia, occorre che la presente direttiva non incida sulla normativa nazionale in merito ad aspetti non coperti dalla stessa.

#### *Emendamento*

(16) Poiché ai titolari dei diritti spetta un compenso per lo sfruttamento dei loro diritti, è importante che qualsiasi detrazione che non sia effettuata a titolo di spese di gestione, **ad esempio le deduzioni a fini sociali, culturali o educativi, ovvero** prevista dalla normativa nazionale sia decisa **da tutti i** membri delle società di gestione collettiva e che tali società diano prova di trasparenza verso i titolari dei diritti per quanto riguarda le norme che disciplinano tali detrazioni. È opportuno che ai titolari dei diritti sia garantito un accesso **agevole e** non discriminatorio a qualsiasi servizio sociale, culturale o educativo finanziato mediante tali detrazioni. Tuttavia, occorre che la presente direttiva non incida sulla normativa nazionale in merito ad aspetti non coperti dalla stessa.

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Al fine di garantire che gli utilizzatori possano ottenere una licenza sulle opere e su altri materiali protetti per cui una società rappresenta i diritti e al fine di garantire un compenso ai titolari dei diritti, è particolarmente importante che la concessione delle licenze avvenga a condizioni commerciali eque. Pertanto è opportuno che le società di gestione collettiva e gli utilizzatori negozino le licenze in buona fede e che le tariffe applicate siano determinate in base a criteri

#### *Emendamento*

(18) Al fine di garantire che gli utilizzatori possano ottenere una licenza sulle opere e su altri materiali protetti per cui una società rappresenta i diritti e al fine di garantire un compenso ai titolari dei diritti, è particolarmente importante che la concessione delle licenze avvenga a condizioni commerciali eque. Pertanto è opportuno che le società di gestione collettiva e gli utilizzatori negozino le licenze in buona fede e che le tariffe applicate siano determinate in base a criteri

oggettivi.

oggettivi *e non discriminatori*.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(18 bis) Le società di gestione collettiva e gli utilizzatori dovrebbero altresì stabilire procedure di comunicazione che permettano agli utilizzatori di fornire le necessarie informazioni in merito all'utilizzo delle licenze e di riferire precisamente, per quanto possibile, in merito all'uso effettivo delle opere oggetto di licenza.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Considerando 18 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(18 ter) Per accrescere la trasparenza e impedire il verificarsi di situazioni in cui gli utilizzatori ricevono più di una fattura per i medesimi diritti sulla stessa opera, le società di gestione collettiva possono essere tenute, conformemente alla normativa dell'Unione, a cooperare strettamente fra loro. Tale cooperazione potrebbe consistere fra l'altro nell'immissione delle informazioni sulle licenze e sull'utilizzo delle opere in una banca dati comune e nell'emissione di fatture uniche a ciascun utilizzatore.*

**Emendamento 18**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) Al fine di garantire che i titolari dei diritti siano in condizione di controllare la performance delle loro società di gestione collettiva e confrontarla con quella di altre società, occorre che le società di gestione collettiva pubblichino una relazione di trasparenza annuale che riporti informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle attività specifiche delle società di gestione collettiva. Occorre inoltre che le società di gestione collettiva rendano pubblica una relazione speciale annuale sull'uso degli importi destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi. ***Al fine di evitare che oneri eccessivi gravino su piccole società di gestione collettiva e al fine di rendere proporzionati gli obblighi che derivano dalla presente direttiva, occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà, se lo ritengono necessario, di esonerare le società di gestione collettiva più piccole da determinati obblighi di trasparenza.***

**Emendamento 19**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 22**

*Testo della Commissione*

(22) Se da un lato Internet non conosce frontiere, è altrettanto vero che il mercato per i servizi di musica online nell'UE è ancora frammentario e il mercato unico non è ancora pienamente funzionante. In diversi casi la complessità e le difficoltà relative alla gestione collettiva di diritti in Europa non hanno fatto che accentuare la frammentazione del mercato digitale europeo per i servizi musicali online. Tale

*Emendamento*

(20) Al fine di garantire che i titolari dei diritti siano in condizione di controllare la performance delle loro società di gestione collettiva e confrontarla con quella di altre società, occorre che le società di gestione collettiva pubblichino una relazione di trasparenza annuale che riporti informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle attività specifiche delle società di gestione collettiva. Occorre inoltre che le società di gestione collettiva rendano pubblica una relazione speciale annuale sull'uso degli importi destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi.

*Emendamento*

(22) Se da un lato Internet non conosce frontiere, è altrettanto vero che il mercato per i servizi di musica online nell'UE è ancora frammentario e il mercato unico non è ancora pienamente funzionante. In diversi casi la complessità e le difficoltà relative alla gestione collettiva di diritti in Europa non hanno fatto che accentuare la frammentazione del mercato digitale europeo per i servizi musicali online. Tale

situazione è in netto contrasto con la crescente domanda dei consumatori, che chiedono di accedere ai contenuti digitali e ai relativi servizi innovativi anche al di là delle frontiere nazionali.

situazione è in netto contrasto con la crescente domanda dei consumatori, che chiedono di accedere ai contenuti digitali e ai relativi servizi innovativi anche al di là delle frontiere nazionali. ***Di conseguenza, il potenziale delle tecnologie dell'informazione rimane inutilizzato e i consumatori sono privati di un mercato unico digitale della musica autenticamente senza frontiere. È pertanto importante realizzare progressi per garantire la libera circolazione di beni e servizi, sia nell'ambiente fisico che digitale.***

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 bis) La concessione di licenze multiterritoriali e multirepertorio per i diritti musicali online e la garanzia di un compenso equo e adeguato per i titolari dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva risiedono nell'interesse economico e culturale generale dell'Unione europea e dei suoi cittadini. La cooperazione transfrontaliera degli organismi di gestione collettiva o il consolidamento delle loro attività di concessione di licenze per mettere in comune i loro rispettivi repertori complementari è indispensabile per l'istituzione e il funzionamento di un sistema efficace di licenze multiterritoriali e multirepertorio per i diritti online su opere musicali.***

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) *Nel settore della musica online*, in cui la gestione collettiva dei diritti d'autore su base territoriale resta la norma, è di fondamentale importanza creare condizioni atte a favorire prassi più efficaci di concessione delle licenze da parte di **società** di gestione collettiva in un contesto sempre più transfrontaliero. È pertanto opportuno stabilire una serie di norme volte a coordinare le principali condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali da parte di **società** di gestione collettiva. Occorre che tali disposizioni garantiscano la necessaria qualità minima dei servizi transfrontalieri prestati **dalle società** di gestione collettiva, in particolare in termini di trasparenza sul repertorio rappresentato e correttezza dei flussi finanziari correlati all'uso dei diritti. È inoltre necessario che le disposizioni in oggetto istituiscano un quadro per agevolare l'aggregazione su base volontaria di repertori musicali, riducendo così il numero di licenze necessarie ad un utilizzatore per prestare un servizio a livello multiterritoriale. Occorre che le disposizioni consentano a **una società** di gestione collettiva che non può soddisfare i requisiti di richiedere a un **'altra società** di rappresentare il suo repertorio su base multiterritoriale. È opportuno che **la società interpellata** sia **obbligata** ad accettare il mandato **della società** richiedente, a patto che aggregi il repertorio e offra o conceda licenze multiterritoriali. È inoltre auspicabile che lo sviluppo di servizi musicali online forniti legalmente in tutta l'Unione contribuisca alla lotta contro la pirateria.

#### *Emendamento*

(24) **Diversamente da quanto accade in altri settori creativi** in cui la **concessione diretta di licenze svolge un ruolo più importante**, la gestione collettiva dei diritti d'autore su base territoriale resta la norma **nel settore della musica. Pertanto** è di fondamentale importanza creare condizioni atte a favorire prassi più efficaci di concessione delle licenze da parte di **organismi** di gestione collettiva in un contesto sempre più transfrontaliero. È pertanto opportuno stabilire una serie di norme volte a coordinare le principali condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali da parte di **organismi** di gestione collettiva, **in modo da ampliare la scelta dei consumatori e realizzare progressi verso il completamento del mercato unico digitale**. Occorre che tali disposizioni garantiscano la necessaria qualità minima dei servizi transfrontalieri prestati **dagli organismi** di gestione collettiva, in particolare in termini di trasparenza sul repertorio rappresentato e correttezza dei flussi finanziari correlati all'uso dei diritti. È inoltre necessario che le disposizioni in oggetto istituiscano un quadro per agevolare l'aggregazione su base volontaria di repertori musicali, riducendo così il numero di licenze necessarie ad un utilizzatore per prestare un servizio a livello multiterritoriale. Occorre che le disposizioni consentano a **un organismo** di gestione collettiva che non può soddisfare i requisiti di richiedere a un **altro organismo** di rappresentare il suo repertorio su base multiterritoriale. È opportuno che **l'organismo interpellato** sia **obbligato** ad accettare il mandato **dell'organismo** richiedente, a patto che aggregi il

repertorio e offra o conceda licenze multiterritoriali, **e che non abusi del suo potere di mercato**. È inoltre auspicabile che lo sviluppo di servizi musicali online forniti legalmente in tutta l'Unione contribuisca alla lotta contro la pirateria.

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Considerando 35

#### *Testo della Commissione*

(35) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva di norma operano in base a una licenza concessa da una società di gestione collettiva per le loro trasmissioni radiofoniche e televisive in cui si usano opere musicali. **Tale licenza è spesso limitata alle attività di diffusione radiotelevisiva.** Per fare in modo che tale diffusione televisiva o radiofonica sia disponibile anche online sarebbe necessaria una licenza per i diritti online su opere musicali. Al fine di agevolare la concessione di licenze per i diritti musicali online ai fini **di trasmissioni radiotelevisive online, in diretta e in differita**, è necessario prevedere una deroga alle norme che si applicano alla concessione multiterritoriale per l'uso online di opere musicali. È opportuno che tale deroga si limiti a quanto necessario per consentire l'accesso online a programmi televisivi o radiofonici e **a materiale che presenta una relazione chiaramente subordinata alla trasmissione originale, ad esempio in quanto integra, anticipa o ripete la visione o l'ascolto di tale programma televisivo o radiofonico.** Occorre che tale deroga non dia adito né a distorsioni della concorrenza con altri servizi che danno ai consumatori la

#### *Emendamento*

(35) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva di norma operano in base a una licenza concessa da una società di gestione collettiva per le loro trasmissioni radiofoniche e televisive in cui si usano opere musicali. Per fare in modo che tale diffusione televisiva o radiofonica sia disponibile anche online sarebbe necessaria una licenza per i diritti online su opere musicali. Allo scopo di agevolare la concessione di licenze per i diritti musicali online ai fini **dell'accessibilità via Internet**, è necessario prevedere una deroga alle norme che si applicano alla concessione multiterritoriale per l'uso online di opere musicali. È opportuno che tale deroga si limiti a quanto necessario per consentire l'accesso online a programmi televisivi o radiofonici e **alle offerte online connesse ai servizi radiotelevisivi lineari.** Occorre che tale deroga non dia adito né a distorsioni della concorrenza con altri servizi che danno ai consumatori la possibilità di accedere online a singole opere musicali o audiovisive, né a pratiche restrittive, come la ripartizione dei mercati o dei clienti, in violazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

possibilità di accedere online a singole opere musicali o audiovisive, né a pratiche restrittive, come la ripartizione dei mercati o dei clienti, in violazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva Considerando 36**

#### *Testo della Commissione*

(36) È necessario assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate ad attuazione della presente direttiva. Occorre che le società di gestione collettiva mettano a disposizione dei loro membri procedure specifiche per il trattamento dei reclami e la risoluzione delle controversie. È opportuno che tali procedure siano rese disponibili anche ad altri titolari dei diritti rappresentati dalla società di gestione collettiva. Occorre inoltre garantire che gli Stati membri dispongano di organismi indipendenti, imparziali ed efficaci per la risoluzione delle controversie che siano in grado di comporre le controversie di natura commerciale tra società di gestione collettiva e utilizzatori sulle condizioni di concessione delle licenze esistenti o proposte, nonché sulle situazioni in cui la concessione di una licenza è rifiutata. Inoltre, l'efficacia delle norme in materia di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali potrebbe risultare compromessa se le controversie tra società di gestione collettiva e le relative controparti non fossero risolte rapidamente ed efficientemente da organismi indipendenti e imparziali. Di conseguenza, è opportuno prevedere, fatto salvo il diritto di adire un *tribunale*, la possibilità di ricorrere a una procedura facilmente

#### *Emendamento*

(36) È necessario assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate ad attuazione della presente direttiva. Occorre che le società di gestione collettiva mettano a disposizione dei loro membri procedure specifiche per il trattamento dei reclami e la risoluzione delle controversie. È opportuno che tali procedure siano rese disponibili anche ad altri titolari dei diritti rappresentati dalla società di gestione collettiva. Occorre inoltre garantire che gli Stati membri dispongano di organismi indipendenti, imparziali ed efficaci per la risoluzione delle controversie che siano in grado di comporre le controversie di natura commerciale tra società di gestione collettiva e utilizzatori sulle condizioni di concessione delle licenze esistenti o proposte, nonché sulle situazioni in cui la concessione di una licenza è rifiutata. Inoltre, l'efficacia delle norme in materia di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali potrebbe risultare compromessa se le controversie tra società di gestione collettiva e le relative controparti non fossero risolte rapidamente ed efficientemente da organismi indipendenti e imparziali. Di conseguenza, è opportuno prevedere, fatto salvo il diritto di adire un *giudice*, la possibilità di ricorrere a una procedura facilmente

accessibile, efficiente ed imparziale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra società di gestione collettiva, da un lato, e fornitori di servizi musicali online, titolari dei diritti o altre società di gestione collettiva, dall'altro.

accessibile, efficiente ed imparziale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra società di gestione collettiva, da un lato, e fornitori di servizi musicali online, titolari dei diritti o altre società di gestione collettiva, dall'altro.

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Considerando 41**

#### *Testo della Commissione*

(41) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Occorre che l'obbligo posto dalla direttiva di mettere a disposizione dei membri, dei titolari dei diritti, degli utilizzatori e delle società di gestione collettiva meccanismi di risoluzione delle controversie non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di adire un *tribunale* sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

#### *Emendamento*

(41) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Occorre che l'obbligo posto dalla direttiva di mettere a disposizione dei membri, dei titolari dei diritti, degli utilizzatori e delle società di gestione collettiva meccanismi di risoluzione delle controversie non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di adire un *giudice* sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva Articolo 1**

#### *Testo della Commissione*

La presente direttiva stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte *delle società* di gestione collettiva. Essa stabilisce inoltre i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di società di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere musicali.

#### *Emendamento*

La presente direttiva stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte *degli organismi* di gestione collettiva. Essa stabilisce inoltre i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di società di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere musicali.

*(La modifica si applica all'intero testo.)*

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) **“società di gestione collettiva”**: una società autorizzata, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, **da più di un titolare dei diritti** a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore come finalità unica o **principale** e che è **detenuta o controllata dai propri membri**;

#### *Emendamento*

a) **“organismo di gestione collettiva”**: una società autorizzata, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore **per conto di più di un titolare dei diritti, nell'interesse collettivo di tali titolari** come finalità unica o **compresa tra le principali**, e che è:

i) detenuta o controllata dai propri membri,  
e/o

ii) **organizzata senza fini di lucro**;

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**a bis) “aggregazione di diritti online”**: qualsiasi forma di cooperazione di organismi di gestione collettiva con altri analoghi organismi e/o con entità ai sensi dell'articolo 31 della presente direttiva finalizzata alla concessione di licenze per i diritti online su opere musicali in relazione all'intero repertorio di tutti gli organismi di gestione collettiva partecipanti e delle entità coinvolte;

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva

### Articolo 3 – lettera f

#### *Testo della Commissione*

f) “proventi dei diritti”: le entrate riscosse da **una società di gestione collettiva** per conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso, sia di un diritto all'indennizzo;

#### *Emendamento*

f) "proventi dei diritti": le entrate riscosse da **un organismo di gestione collettiva** per conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso, sia di un diritto all'indennizzo;

### **Emendamento 29** **Proposta di direttiva** **Articolo 3 – lettera l**

#### *Testo della Commissione*

l) “diritti online su opere musicali”: uno qualsiasi dei diritti su un'opera musicale concessi a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE che sono necessari per la fornitura di un servizio musicale online;

#### *Emendamento*

l) “diritti online su opere musicali”: uno qualsiasi dei diritti **d'autore** su un'opera musicale concessi a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE che sono necessari per la fornitura di un servizio musicale online;

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 4**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri fanno sì che **le società** di gestione collettiva agiscano nell'interesse dei **propri membri e non impongano ai titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti** nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei diritti e degli interessi degli stessi titolari.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri fanno sì che **gli organismi** di gestione collettiva agiscano nell'interesse dei **titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti come fiduciari e non impongano loro** nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei diritti e degli interessi degli stessi titolari.

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri fanno sì che i titolari dei diritti abbiano la facoltà di affidare i propri diritti ad un organismo di gestione collettiva e che, quando abbiano deciso in tal senso, questa decisione prevalga su qualsiasi presunzione di trasferimento dei diritti.***

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare ***una società*** di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali di loro scelta, per gli Stati membri di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o di stabilimento o dalla nazionalità ***della società*** di gestione collettiva o del titolare dei diritti.

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare ***un organismo*** di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali di loro scelta, per gli Stati membri di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o di stabilimento o dalla nazionalità ***dell'organismo*** di gestione collettiva o del titolare dei diritti.

***Fatta salva la libertà del titolare dei diritti di scegliere un organismo di gestione collettiva, i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e gli altri materiali gestiti dall'organismo di gestione collettiva sono determinati dall'assemblea generale conformemente all'articolo 7, paragrafo 3.***

## **Emendamento 33**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I titolari dei diritti possono concedere licenze gratuite per l'uso dei***

*propri diritti. In tal caso, i titolari dei diritti comunicano ai loro organismi di gestione collettiva le opere per le quali sarà concessa una siffatta licenza.*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l'autorizzazione relativa alla gestione di diritti, di categorie di diritti o di tipi di opere e altri materiali concessa a **una società** di gestione collettiva o di revocare a **una società** di gestione collettiva diritti o categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali di loro scelta per lo Stato membro di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. La società di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produrrà effetti soltanto a metà o alla fine dell'esercizio finanziario, a seconda di quale delle due date è più vicina dopo la scadenza del periodo di preavviso.

#### *Emendamento*

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l'autorizzazione relativa alla gestione di diritti, di categorie di diritti o di tipi di opere e altri materiali concessa a **un organismo** di gestione collettiva o di revocare a **un organismo** di gestione collettiva diritti o categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali di loro scelta, **in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'autorizzazione**, per lo Stato membro di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. La società di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produrrà effetti soltanto a metà o alla fine dell'esercizio finanziario, a seconda di quale delle due date è più vicina dopo la scadenza del periodo di preavviso.

***Conformemente agli articoli 101 e 102 del TFUE, gli Stati membri possono prevedere disposizioni che consentano alle società di gestione collettiva di stabilire modalità adeguate per limitare un utilizzo oggettivamente irragionevole di ingressi e uscite dei titolari dei diritti.***

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. **Le società** di gestione collettiva non restringono l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3 e 4, esigendo che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad **altre società** di gestione collettiva.

*Emendamento*

5. **Gli organismi** di gestione collettiva non restringono l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3 e 4, esigendo che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti, **delle opere** o del tipo di opere e altri materiali oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad **altri organismi** di gestione collettiva.

**Emendamento 36**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Gli Stati membri garantiscono che il titolare dei diritti dia il suo consenso esplicito e specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali che **la società** di gestione collettiva è **autorizzata** a gestire, e garantiscono che tale consenso sia espresso in forma scritta.

*Emendamento*

6. Gli Stati membri garantiscono che il titolare dei diritti dia il suo consenso esplicito e specifico per ogni diritto o categoria di diritti, **opere** o tipo di opere e altri materiali che **l'organismo** di gestione collettiva è **autorizzato** a gestire, e garantiscono che tale consenso sia espresso in forma scritta.

**Emendamento 37**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica le modalità degli Stati membri in materia di gestione dei diritti attraverso licenze collettive estese, la gestione collettiva obbligatoria o modalità simili oppure qualsiasi combinazione di tali elementi nonché le presunzioni legali di rappresentanza o di trasferimento.***

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis. Ogni membro di un organismo di gestione collettiva ha il diritto di chiedere controlli indipendenti esterni sul proprio organismo di gestione collettiva in qualsiasi momento del periodo di validità dell'autorizzazione.**

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le società di gestione collettiva informano i propri membri dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 6 entro *sei mesi* dalla data di attuazione della presente direttiva.

Le società di gestione collettiva informano i propri membri dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 6 entro **tre mesi** dalla data di attuazione della presente direttiva.

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Le società di gestione collettiva accettano come membri i titolari dei diritti che soddisfano i requisiti di adesione. Tali società possono respingere una richiesta di adesione solo in base a criteri oggettivi. Tali criteri sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione della società di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili.

2. Le società di gestione collettiva accettano come membri i titolari dei diritti o gli altri soggetti definiti all'articolo 3, lettera c), che soddisfano i requisiti di adesione Tali società possono respingere una richiesta di adesione solo in base a criteri oggettivi e trasparenti. **Al titolare dei diritti occorre giustificare esplicitamente il motivo per il quale è stata respinta la richiesta di adesione.** Tali criteri sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di

adesione della società di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili. ***I criteri non devono essere discriminatori e non possono comportare un'esclusione arbitraria dei membri in virtù delle dimensioni del repertorio, dei proventi previsti o di precedenti accordi di licenza.***

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Lo statuto della società di gestione collettiva prevede adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei membri della società al processo decisionale. La rappresentanza delle diverse categorie di membri ***nel*** processo decisionale è equa ed equilibrata.

#### *Emendamento*

3. Lo statuto della società di gestione collettiva prevede adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei membri della società al processo decisionale. La rappresentanza delle diverse categorie di membri ***a tutti i livelli del*** processo decisionale è equa ed equilibrata.

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. L'assemblea dei membri della società di gestione collettiva è convocata almeno una volta all'anno.

#### *Emendamento*

2. L'assemblea dei membri della società di gestione collettiva è convocata almeno una volta all'anno. ***L'assemblea generale ha il potere di adottare decisioni strategiche nell'organismo di gestione collettiva. Il potere di adottare qualsiasi altra decisione può essere delegata dall'assemblea generale all'organo che esercita la funzione di sorveglianza, garantendo nel contempo che i titolari di diritti con repertorio di nicchia siano adeguatamente rappresentati in detto organo.***

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. L'assemblea approva eventuali modifiche allo statuto e alle condizioni di adesione della società di gestione collettiva, se tali condizioni non sono disciplinate nello statuto.

#### *Emendamento*

3. L'assemblea approva **lo statuto, le condizioni di adesione e le** eventuali modifiche allo statuto e alle condizioni di adesione della società di gestione collettiva, se tali condizioni non sono disciplinate nello statuto.

## Emendamento 44

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

4. L'assemblea ha potere decisionale in merito alla nomina e alla revoca dell'incarico degli amministratori e approva il **loro** compenso **nonché** altri benefit come prestazioni non monetarie, prestazioni previdenziali, **nonché** il diritto ad altri compensi e alla liquidazione.

#### *Emendamento*

4. L'assemblea ha potere decisionale in merito alla nomina e alla revoca dell'incarico degli amministratori, **di cui controlla la performance generale e** approva il compenso **e** altri benefit, come **le** prestazioni non monetarie, **le** prestazioni previdenziali **e** il diritto ad altri compensi e alla liquidazione.

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) la politica di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, **salvo nel caso in cui l'assemblea decida di delegare tale decisione all'organismo che svolge la funzione di sorveglianza;**

#### *Emendamento*

a) la politica di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

*Testo della Commissione*

*b) l'uso degli importi dovuti ai titolari dei diritti che non possono essere distribuiti come indicato all'articolo 12, paragrafo 2, salvo nel caso in cui l'assemblea decida di delegare tale decisione all'organismo che svolge la funzione di sorveglianza;*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. L'assemblea esercita una funzione di controllo sulle attività della società di gestione collettiva, deliberando almeno sulla nomina e sulla revoca del mandato del revisore dei conti e approvando la relazione di trasparenza annuale e la relazione di revisione.

*Emendamento*

6. L'assemblea esercita una funzione di controllo sulle attività dell'organismo di gestione collettiva, deliberando almeno sulla nomina e sulla revoca del mandato del revisore dei conti e approvando la relazione di trasparenza annuale e la relazione di revisione. *Se le prassi di gestione finanziaria dell'organismo di gestione collettiva sono ragionevolmente in dubbio, l'assemblea generale può decidere di effettuare una revisione interna o esterna. Il risultato di tale controllo deve essere comunicato a tutti i membri e, se necessario, all'autorità nazionale competente, affinché siano avviate le procedure del caso.*

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva

## Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1

### *Testo della Commissione*

7. Qualsiasi restrizione *del diritto dei membri della società di gestione collettiva a partecipare e ad esercitare i diritti di voto in seno all'assemblea* è equa e proporzionata *ed è basata sui seguenti criteri:*

a) durata dell'adesione;

*(b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono per il periodo finanziario di riferimento.*

### *Emendamento*

**7. Tutti i membri dell'organismo di gestione collettiva hanno il diritto di partecipare, di candidarsi e di votare all'assemblea generale, ove opportuno, anche per via elettronica.** Qualsiasi restrizione **di tale** diritto è equa e proporzionata **e si limita ai criteri basati sulla durata dell'adesione.**

## Emendamento 49

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 8**

### *Testo della Commissione*

8. Ciascun membro di una società di gestione collettiva ha il diritto di designare qualsiasi persona fisica o giuridica come rappresentante autorizzato a intervenire e votare a suo nome in assemblea.

### *Emendamento*

8. Ciascun membro di un organismo di gestione collettiva ha il diritto di designare un altro membro o una persona giuridica della medesima categoria come rappresentante autorizzato a intervenire e votare a suo nome in assemblea. ***Per essere valida, la deroga deve essere stata conferita liberamente dal membro al rappresentante non oltre tre mesi prima del suo utilizzo. Il numero di deleghe che un singolo rappresentante autorizzato può detenere è soggetto a un limite.***

## Emendamento 50

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1**

### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che ***nelle***

### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che ***negli***

*società* di gestione collettiva sia prevista una funzione di sorveglianza finalizzata a monitorare in modo continuo le attività e l'esercizio delle funzioni delle persone cui sono affidate responsabilità di direzione *della società* di gestione collettiva. Nell'organismo che svolge tale funzione di sorveglianza vi è una rappresentanza equa ed equilibrata dei membri *della società* di gestione collettiva, *che ne garantisce* l'effettiva partecipazione.

*organismi* di gestione collettiva sia prevista una funzione di sorveglianza finalizzata a monitorare in modo continuo le attività e l'esercizio delle funzioni delle persone cui sono affidate responsabilità di direzione *dell'organismo* di gestione collettiva. Nell'organismo che svolge tale funzione di sorveglianza vi è una rappresentanza equa ed equilibrata dei membri *dell'organismo* di gestione collettiva *che rappresenta varie categorie di titolari dei diritti, compreso il repertorio di nicchia, per garantirne* l'effettiva partecipazione.

**Emendamento 51**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *L'organismo preposto alla funzione di vigilanza riferisce all'assemblea di cui all'articolo 7 in merito all'esercizio delle proprie competenze.*

**Emendamento 52**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 3 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. *Gli Stati membri possono decidere che i* paragrafi 1 e 2 non si *applicano ad una* *società* di gestione collettiva che alla data di riferimento del bilancio non supera, in termini quantitativi, i limiti di due dei seguenti criteri:

3. I paragrafi 1 e 2 non si *applicano ad un* *organismo* di gestione collettiva che alla data di riferimento del bilancio non supera, in termini quantitativi, i limiti di due dei seguenti criteri:

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché le persone che gestiscono effettivamente l'attività di una società di gestione collettiva e i suoi amministratori, **ad eccezione degli amministratori che svolgono una funzione di sorveglianza**, adottino procedure tali da evitare conflitti di interesse. Le società di gestione collettiva dispongono di procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei membri della società.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché le persone che gestiscono effettivamente l'attività di una società di gestione collettiva e i suoi amministratori adottino procedure tali da evitare conflitti di interesse. Le società di gestione collettiva dispongono di procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei membri della società.

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

##### *Testo della Commissione*

Tali procedure prevedono anche che ciascuna delle persone in oggetto e ciascun amministratore trasmetta **annualmente** una dichiarazione individuale all'organismo incaricato della funzione di sorveglianza che **contenga** le seguenti informazioni:

##### *Emendamento*

Tali procedure prevedono anche che ciascuna delle persone in oggetto e ciascun amministratore trasmetta una dichiarazione individuale all'organismo incaricato della funzione di sorveglianza, **e che essa sia accessibile al pubblico attraverso il sito web dell'organismo di gestione collettiva, conformemente alla normativa sulla privacy applicabile nello Stato membro. La dichiarazione deve essere fatta prima che ciascuna di tali persone assuma le proprie funzioni, ed è in seguito rinnovata annualmente. La dichiarazione contiene** le seguenti informazioni:

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva

## Articolo 10 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

1. Le società di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in maniera diligente.

### *Emendamento*

1. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in maniera diligente, accurata e trasparente. ***Fatte salve le disposizioni in materia di licenze collettive ampliate, l'organismo di gestione collettiva riscuote i proventi dei diritti solamente per conto dei titolari dei quali è autorizzato a rappresentare i diritti.***

## Emendamento 56

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 3**

### *Testo della Commissione*

3. Le società di gestione collettiva non sono autorizzate a usare per conto proprio i proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento, fatta salva la possibilità di detrarre le proprie spese di gestione.

### *Emendamento*

3. Le società di gestione collettiva non sono autorizzate a usare per conto proprio i proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento, fatta salva la possibilità di detrarre le proprie spese di gestione ***secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera d).***

## Emendamento 57

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 4 – alinea**

### *Testo della Commissione*

4. Nei casi in cui, in attesa della distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le società di gestione collettiva investono i proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento, esse agiscono in conformità con la politica generale di investimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera c) e osservando le seguenti norme:

### *Emendamento*

4. Nei casi in cui, in attesa della distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le società di gestione collettiva investono i proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento, esse agiscono ***nell'interesse superiore dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e*** in conformità con la politica generale di investimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera c) e osservando le

seguenti norme:

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) ***le attività sono investite nel migliore interesse dei membri***; in presenza di un potenziale conflitto di interessi, la società di gestione collettiva garantisce che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse dei membri;

##### *Emendamento*

a) in presenza di un potenziale conflitto di interessi, la società di gestione collettiva garantisce che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse di tali titolari;

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***b bis) gli attivi sono investiti, direttamente o indirettamente, solo in prodotti di investimento in cui la quota capitale non sia suscettibile di riduzione alla scadenza;***

## **Emendamento 60**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***b ter) le attività sono investite in modo da non pregiudicare gli eventuali importi spettanti ai titolari dei diritti;***

## **Emendamento 61**

### **Proposta di direttiva**

## Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui le società di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti, i titolari dei diritti **abbiano** diritto:

### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui le società di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti **e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi dei diritti, tali servizi siano prestati sulla base di criteri equi, soprattutto in relazione all'accesso e alla portata di tali servizi. Se la società di gestione collettiva fornisce tali servizi,** i titolari dei diritti **hanno il** diritto:

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che **le società** di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che rappresentano. **Le società** di gestione collettiva procedono alla distribuzione e ai pagamenti **entro** e non oltre 12 mesi **a decorrere** dalla **fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale** sono stati riscossi i proventi dei diritti, **a meno che ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti e dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano loro di rispettare questo termine. Le società di** gestione collettiva effettuano tali distribuzioni e pagamenti in maniera accurata, garantendo la parità di trattamento di tutte le categorie di titolari

### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che **gli organismi** di gestione collettiva distribuiscano regolarmente, **in modo trasparente, tempestivamente** e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che rappresentano. **Gli organismi** di gestione collettiva procedono alla distribuzione e ai pagamenti **senza indugio almeno su base trimestrale e comunque** non oltre 12 mesi dalla **data in cui** sono stati riscossi i proventi dei diritti. **Gli organismi** di gestione collettiva effettuano tali distribuzioni e pagamenti **almeno su base trimestrale** in maniera accurata, garantendo la parità di trattamento di tutte le categorie di titolari dei diritti.

dei diritti.

### **Emendamento 63**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione collettiva a derogare agli obblighi di distribuzione e di pagamento di cui al paragrafo 1 se giustificato da ragioni oggettive connesse, in particolare, alle comunicazioni da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti e dei titolari dei diritti o all'abbinamento delle informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i relativi titolari dei diritti, che impediscano loro di rispettare le scadenze previste in detto paragrafo. In tali situazioni, le società di gestione collettiva procedono quanto prima alla distribuzione e ai pagamenti a favore dei titolari dei diritti.*

### **Emendamento 64**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. Gli organismi di gestione collettiva iniziano a distribuire i proventi dei titolari dei diritti quando l'importo riscosso copre ragionevolmente le spese di riscossione. Il livello minimo richiesto prima della distribuzione non può irragionevolmente superare l'importo minimo più basso utilizzato da organismi di gestione*

*collettiva comparabili.*

## Emendamento 65

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che la società di gestione collettiva abbia adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, la stessa ***decide come impiegare*** gli importi in oggetto ***conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), fatto salvo il diritto del titolare dei diritti a reclamare tali importi alla società di gestione collettiva.***

#### *Emendamento*

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che la società di gestione collettiva abbia adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, la stessa ***impiega*** gli importi in oggetto ***per il proprio fondo culturale. In assenza di un tale fondo, la società di gestione collettiva restituisce gli importi agli utilizzatori.***

## Emendamento 66

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Ai fini del paragrafo 2, ***le*** misure volte a identificare e localizzare i titolari ***dei*** diritti comprendono la verifica del registro dei membri e la messa a disposizione dei membri della società di gestione collettiva e del pubblico di un elenco di opere e di altri materiali per cui non sono stati identificati o localizzati uno o più titolari dei diritti.

#### *Emendamento*

3. Ai fini del paragrafo 2, ***la società di gestione collettiva adotta*** misure ***efficaci*** volte a identificare e localizzare i titolari ***di*** diritti ***prevedendo al tempo stesso idonee garanzie anti-frode. Tali misure*** comprendono la verifica del registro dei membri e la messa a disposizione dei membri della società di gestione collettiva e del pubblico di un elenco di opere e di altri materiali per cui non sono stati identificati o localizzati uno o più titolari dei diritti. ***Nell'elenco dovranno figurare, se disponibili, il titolo dell'opera, il nome dell'autore, il nome dell'editore e ogni altra informazione utile all'identificazione***

*dei titolari.*

## **Emendamento 67**

### **Proposta di direttiva Articolo 13**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che una società di gestione collettiva non faccia nessuna discriminazione ***tra i suoi membri e i*** titolari dei diritti di cui gestisce i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che una società di gestione collettiva non faccia nessuna discriminazione ***nei confronti dei*** titolari dei diritti di cui gestisce i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.

## **Emendamento 68**

### **Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Le società di gestione collettiva distribuiscono e pagano regolarmente, diligentemente e accuratamente gli importi dovuti ad ***altre società*** di gestione collettiva.

#### *Emendamento*

2. Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono e pagano regolarmente, ***in modo trasparente, tempestivamente,*** diligentemente e accuratamente gli importi dovuti ad ***altri organismi*** di gestione collettiva. ***Gli organismi di gestione collettiva procedono alla distribuzione e ai pagamenti a favore di altri organismi di gestione collettiva senza indugio e comunque non oltre 12 mesi dalla data in cui sono stati riscossi i proventi dei diritti. Gli organismi di gestione collettiva procedono alla distribuzione e ai pagamenti con periodicità almeno trimestrale.***

## **Emendamento 69**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi di gestione collettiva a derogare agli obblighi di distribuzione e di pagamento di cui al paragrafo 2 se giustificato da ragioni oggettive connesse, in particolare, alle comunicazioni da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti e dei titolari dei diritti o all'abbinamento delle informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i relativi titolari dei diritti, che impediscano loro di rispettare la frequenza e le scadenze previste in detto paragrafo. In tali situazioni, gli organismi di gestione collettiva procedono alla distribuzione e ai pagamenti a favore dei titolari dei diritti al più presto possibile.***

## **Emendamento 70**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione.

2. Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi **e non discriminatori**, in particolare per quanto concerne la tariffazione.

## **Emendamento 71**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Le tariffe relative a diritti esclusivi rispecchiano il valore economico dei diritti negoziati e del servizio fornito dalla società di gestione collettiva.

*Emendamento*

Le tariffe relative a diritti esclusivi *e a diritti al compenso* rispecchiano *correttamente* il valore economico *dell'uso* dei diritti negoziati, *la natura e il campo di applicazione dell'uso delle opere e di altri materiali protetti e il valore economico* del servizio fornito dalla società di gestione collettiva.

**Emendamento 72**

**Proposta di direttiva  
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

In assenza di una legislazione nazionale che stabilisca gli importi dovuti ai titolari dei diritti a titolo di compenso *e indennizzo*, le società di gestione collettiva basano la determinazione di tali importi dovuti *sul valore economico di tali diritti*.

*Emendamento*

In assenza di una legislazione nazionale che stabilisca gli importi dovuti ai titolari dei diritti a titolo di compenso, le società di gestione collettiva basano la determinazione di tali importi dovuti *su criteri non discriminatori, assicurando un compenso equo per l'impiego fatto delle opere e di altri materiali protetti*.

**Emendamento 73**

**Proposta di direttiva  
Articolo 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 15 bis**

***Obblighi degli organismi di gestione collettiva e degli utilizzatori***

***1. Ai fini di un'efficace gestione dei diritti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori stabiliscano procedure per garantire il rispetto della scadenze***

*concordate e l'invio di una risposta alle rispettive richieste entro termini ragionevoli.*

*2. Le società di gestione collettiva reagiscono alle richieste di licenza e presentano senza indugio un'offerta all'utilizzatore dal ricevimento della richiesta, a condizione che la società di gestione collettiva abbia ottenuto tutte le informazioni pertinenti per la presentazione dell'offerta.*

*3. Gli utilizzatori comunicano agli organismi di gestione collettiva informazioni complete e accurate in merito all'utilizzo di opere e di altri materiali al fine di consentire agli organismi di gestione collettiva di determinare le tariffe applicabili e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti in modo accurato e conformemente agli obblighi imposti dalla presente direttiva.*

*4. Gli utilizzatori effettuano tempestivamente il pagamento dei diritti di licenza o dei compensi all'organismo di gestione collettiva.*

## **Emendamento 74**

### **Proposta di direttiva Articolo 15 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 15 ter*

*Cooperazione tra gli organismi di gestione collettiva e fatturazione*

*1. Gli Stati membri promuovono e incoraggiano la cooperazione tra gli organismi di gestione collettiva a vantaggio dei loro titolari di diritti, membri e utilizzatori.*

*2. Gli Stati membri possono prevedere che le società di gestione collettiva stabilite sul*

*loro territorio, conformemente agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concedano ai loro titolari di diritti, ai loro membri e ai loro utilizzatori l'accesso alle informazioni relative alle licenze rilasciate e all'utilizzo delle opere o altri materiali protetti contenute in una banca dati comune.*

*3. Gli Stati membri possono prevedere che le società di gestione collettiva stabilite sul loro territorio emettano una fattura unica a ciascun utilizzatore in relazione ai diritti sulle opere e sugli altri materiali protetti oggetto di licenze, conformemente agli articoli 101 e 102 del TFUE. La fattura unica deve essere trasparente e riportare le società di gestione interessate nonché l'utilizzo del repertorio che è stato addebitato. La fattura dovrà anche indicare chiaramente le percentuali dovute a ciascuna categoria di titolari di diritti e le quote a copertura delle spese di gestione.*

*4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alla gestione collettiva dei diritti online di opere musicali e alla gestione collettiva dei diritti di opere e altri materiali protetti su base multiterritoriale.*

**Emendamento 75**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – alinea**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che una società di gestione collettiva metta a disposizione almeno una volta all'anno, per via elettronica, le seguenti informazioni a ciascun titolare dei diritti che rappresenta:

*Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che una società di gestione collettiva metta a disposizione almeno una volta all'anno, per via elettronica *e se del caso con maggiore regolarità mediante conti online individuali*, le seguenti informazioni a ciascun titolare dei diritti che *direttamente*

rappresenta:

**Emendamento 76**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) su richiesta, i contratti di licenza e le tariffe applicabili;***

**Emendamento 77**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione collettiva mettano a disposizione, per via elettronica e tempestivamente, le seguenti informazioni su richiesta di qualsiasi titolare dei diritti che rappresentano, di qualsiasi società di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi utilizzatore:***

***soppresso***

***a) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe applicabili;***

***b) il repertorio e i diritti che gestiscono e gli Stati membri coperti;***

***c) un elenco degli accordi di rappresentanza stipulati, comprese le informazioni su altre società di gestione collettiva coinvolte, sul repertorio rappresentato e sull'ambito territoriale dei singoli accordi.***

## Emendamento 78

### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. **Inoltre, le società** di gestione collettiva rendono **disponibili**, su richiesta di qualsiasi titolare dei diritti **o società** di gestione collettiva, ogni informazione sulle opere per le quali non sono stati identificati uno o più titolari dei diritti, compresi, se disponibili, il titolo dell'opera, il nome dell'autore, il nome dell'editore e ogni altra informazione pertinente disponibile eventualmente necessaria per identificare il titolare dei diritti.

#### *Emendamento*

2. **Gli organismi** di gestione collettiva rendono **disponibile**, su richiesta di qualsiasi titolare dei diritti **od organismo** di gestione collettiva, ogni informazione sulle opere per le quali non sono stati identificati uno o più titolari dei diritti, **conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane**, compresi, se disponibili, il titolo dell'opera, il nome dell'autore, il nome dell'editore e ogni altra informazione pertinente disponibile eventualmente necessaria per identificare il titolare dei diritti.

## Emendamento 79

### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che **una società** di gestione collettiva renda **pubbliche** le seguenti informazioni:

- a) lo statuto;
- b) le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;
- c) l'elenco delle persone di cui all'articolo 9;
- d) le norme di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
- e) le norme relative alle spese di gestione;

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che **un organismo** di gestione collettiva renda **disponibili attraverso un sito web accessibile al pubblico almeno** le seguenti informazioni:

- a) lo statuto;
- b) le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;
- c) l'elenco delle persone di cui all'articolo 9;
- d) le norme di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
- e) le norme relative alle spese di gestione;

f) le norme in materia di detrazioni dai proventi dei diritti non destinate alla copertura delle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;

f) le norme in materia di detrazioni dai proventi dei diritti non destinate alla copertura delle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;

*f bis) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe applicabili;*

*f ter) il repertorio e i diritti che gestiscono e gli Stati membri coperti o, quando alla luce della portata dell'attività della società di gestione collettiva il repertorio non possa essere determinato, le categorie di opere o altri materiali che essa rappresenta, i diritti che gestisce e gli Stati membri coperti;*

*f ter) un elenco degli accordi di rappresentanza stipulati, comprese le informazioni su altre società di gestione collettiva coinvolte, sul repertorio rappresentato e sull'ambito territoriale dei singoli accordi;*

g) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 34, 35 e 36.

g) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 34, 35 e 36.

**Emendamento 80**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*5. Gli Stati membri possono decidere che il punto 1, lettere a), f) e g) dell'allegato I non si applichi ad una società di gestione collettiva che alla data di riferimento del bilancio non supera i limiti di due dei tre seguenti criteri:*

*a) totale di bilancio: EUR 350 000;*

*b) fatturato netto: EUR 700 000;*

*c) numero dei dipendenti occupati in*

*Emendamento*

*soppresso*

*media durante l'esercizio: dieci.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Le società di gestione collettiva possono adottare misure ragionevoli per garantire la correttezza e l'integrità dei dati, per **controllarne il riutilizzo e per** proteggere i dati personali e le informazioni commercialmente sensibili.

#### *Emendamento*

2. Le società di gestione collettiva possono adottare misure ragionevoli per garantire la correttezza e l'integrità dei dati, per proteggere i dati personali e, **ove necessario**, le informazioni commercialmente sensibili.

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri incoraggiano e stimolano gli organismi di gestione collettiva e gli operatori commerciali a creare una banca dati del repertorio accurata, di vasta portata e aggiornata al fine di facilitare le licenze multiterritoriali e multirepertorio.**

## **Emendamento 83**

### **Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Le società di gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi musicali online la possibilità di comunicare per via elettronica l'uso effettivo dei diritti online su opere musicali. Per lo scambio elettronico di tali dati, le società di gestione collettiva consentono l'utilizzo di almeno una modalità di comunicazione che tenga

#### *Emendamento*

2. Le società di gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi musicali online la possibilità di comunicare per via elettronica l'uso effettivo dei diritti online su opere musicali, **secondo il disposto dell'articolo 15 bis**. Per lo scambio elettronico di tali dati, le società di gestione collettiva consentono l'utilizzo di almeno

conto di eventuali standard o prassi adottati su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale. Le società di gestione collettiva possono rifiutare le comunicazioni degli utilizzatori in un formato proprietario se le stesse accettano comunicazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati.

una modalità di comunicazione che tenga conto di eventuali standard o prassi adottati su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale. Le società di gestione collettiva possono rifiutare le comunicazioni degli utilizzatori in un formato proprietario se le stesse accettano comunicazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati.

## **Emendamento 84**

### **Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. *Gli accordi di rappresentanza tra diverse società di gestione collettiva in cui una società incarica l'altra di concedere licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali del proprio repertorio musicale sono di natura non esclusiva. La società mandataria gestisce tali diritti online in base a condizioni non discriminatorie.*

#### *Emendamento*

1. *Per permettere l'aggregazione di una pluralità di repertori e poter concedere licenze multirepertorio e multiterritoriali, gli organismi di gestione collettiva hanno la possibilità di concludere accordi di rappresentanza con altre società di gestione collettiva. Gli accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva in cui un organismo di gestione collettiva incarica un altro organismo di gestione collettiva di concedere licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali del proprio repertorio musicale per taluni territori devono mantenere la facoltà dell'organismo di gestione collettiva di dare tale incarico a un altro organismo o entità, come un gruppo di diritti online.*

## **Emendamento 85**

### **Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La società di gestione collettiva mandataria gestisce tali diritti online in base a condizioni non discriminatorie.***

**Emendamento 86**

**Proposta di direttiva  
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Conformemente agli articoli 101 e 102 del TFUE, gli Stati membri promuovono e incoraggiano la cooperazione tra gli organismi di gestione collettiva, di cui all'articolo 15 ter, nel campo della gestione e dell'amministrazione dei diritti e della concessione di licenze di diritti online su opere musicali.***

***Tale cooperazione tra organismi di gestione collettiva può essere basata sugli accordi di rappresentanza di cui al paragrafo 1 o su qualsiasi altra forma di cooperazione tra organismi di gestione collettiva finalizzati all'aggregazione dei rispettivi repertori in gruppi di diritti online e alla concessione e amministrazione di licenze multiterritoriali e multirepertorio per i diritti online su opere musicali.***

***Tale cooperazione non interferisce con i diritti e gli obblighi degli organismi di gestione collettiva previsti dalla presente direttiva concernenti le condizioni e le modalità di concessione delle licenze.***

**Emendamento 87  
Proposta di direttiva  
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

2. La società di gestione collettiva interpellata accetta tale richiesta se concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti online su opere musicali del repertorio di una o più altre società di gestione collettiva.

*Emendamento*

2. La società di gestione collettiva interpellata accetta tale richiesta **entro tempi ragionevoli** se **già** concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti online su opere musicali del repertorio di una o più altre società di gestione collettiva.

**Emendamento 88**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La società di gestione collettiva interpellata che decide di non accettare la richiesta di cui al paragrafo 1 informa per iscritto la società di gestione collettiva interpellante della sua decisione e delle ragioni di tale decisione.***

**Emendamento 89**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. L'organismo di gestione collettiva interpellato è tenuto a rappresentare attivamente i diritti dell'organismo di gestione collettiva interpellante secondo condizioni non discriminatorie e così come rappresenta il proprio repertorio quando concede o offre licenze multiterritoriali.***

## **Emendamento 90**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. L'organismo di gestione collettiva interpellato offre il repertorio dell'organismo di gestione collettiva interpellante ai suoi utenti alle stesse condizioni del proprio repertorio.***

## **Emendamento 91**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 31**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

L'articolo **18, paragrafo 1, lettere a) e c)**, gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 e 36 si applicano anche alle entità controllate, interamente o in parte, da una società di gestione collettiva e che offrono la concessione o concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali.

L'articolo **19, paragrafo 1, lettere f bis) e f quater)**, gli articoli **21**, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 e 36 si applicano anche alle entità controllate, interamente o in parte, da una società di gestione collettiva e che offrono la concessione o concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali.

## **Emendamento 92**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 31 – comma unico (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli articoli 28 e 29 non si applicano se tale entità concede, o propone di concedere, licenze multiterritoriali per i diritti online di opere musicali di un singolo titolare dei diritti o si limita ad aggregare i diritti su tali opere musicali al solo fine di poter concedere licenze sia per il diritto di riproduzione, sia per il diritto***

*di comunicazione al pubblico su tali opere.*

## **Emendamento 93**

### **Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che *le società* di gestione collettiva mettano a disposizione dei propri membri e titolari dei diritti procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami e per la composizione delle controversie, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che *gli organismi* di gestione collettiva mettano a disposizione dei propri membri e titolari dei diritti procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami e per la composizione delle controversie, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni. *I procedimenti di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie sono indipendenti e azionabili sia per i diritti d'autore che per i diritti connessi.*

## **Emendamento 94**

### **Proposta di direttiva Articolo 35 – titolo**

#### *Testo della Commissione*

Risoluzione delle controversie *per* gli utilizzatori

#### *Emendamento*

Risoluzione delle controversie *con* gli utilizzatori

## **Emendamento 95**

### **Proposta di direttiva**

## Articolo 35 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri garantiscono che le controversie fra **le società** di gestione collettiva e gli utilizzatori relative alle condizioni per la concessione di licenze vigenti e proposte, alle tariffe e a qualsiasi rifiuto di concedere una licenza possano essere presentate dinanzi a un tribunale e, se del caso, a un organismo indipendente e imparziale di risoluzione delle controversie.

### *Emendamento*

1. Gli Stati membri garantiscono che le controversie fra **gli organismi** di gestione collettiva e gli utilizzatori relative alle condizioni per la concessione di licenze vigenti e proposte, alle tariffe, **al loro calcolo** e a qualsiasi rifiuto di concedere una licenza possano essere presentate dinanzi a un organismo **specializzato**, indipendente e imparziale di risoluzione delle controversie.

## Emendamento 96

### Proposta di direttiva

#### Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

***1 bis. I costi amministrativi del ricorso a tale sistema di risoluzione delle controversie devono essere ragionevoli.***

## Emendamento 97

### Proposta di direttiva

#### Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

c) controversie con un'altra società di gestione collettiva in relazione all'applicazione degli articoli 24, 25, 26, 28 e 29.

c) controversie con un'altra società di gestione collettiva in relazione all'applicazione degli articoli **22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29.**

## Emendamento 98

### Proposta di direttiva

## Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri garantiscono che il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate e attuate conformemente agli obblighi stabiliti nella presente direttiva da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti nel loro territorio sia controllato dalle autorità competenti designate e tale scopo. A tal fine gli Stati membri possono prevedere che gli organismi di gestione collettiva ottengano un'autorizzazione dall'autorità prima di iniziare la gestione collettiva di diritti d'autore o diritti correlati.***

## Emendamento 99

### Proposta di direttiva

#### Articolo 41

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Relazione

Relazione *e revisione*

Entro [5 anni dopo la scadenza del periodo di attuazione (data)], la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresi *i suoi* effetti sullo sviluppo dei servizi transfrontalieri e sulla diversità culturale e, se del caso, sulla necessità di una revisione. La Commissione presenta tale relazione corredandola, se necessario, di una proposta legislativa.

Entro [5 anni dopo la scadenza del periodo di attuazione (data)], la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresi ***una valutazione dei costi e dei benefici delle banche dati comuni, della fatturazione congiunta e dell'aggregazione dei diritti online tra gli organismi di gestione collettiva e degli*** effetti ***della direttiva*** sullo sviluppo dei servizi transfrontalieri e sulla diversità culturale e, se del caso, sulla necessità di una revisione. La Commissione presenta tale relazione corredandola, se necessario, di una proposta legislativa.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno		
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 11.9.2012		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	IMCO 11.9.2012		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Toine Manders 18.9.2012		
<b>Esame in commissione</b>	21.3.2013	24.4.2013	30.5.2013
<b>Approvazione</b>	18.6.2013		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 34	–: 0	0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Pablo Arias Echeverría, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Raffaele Baldassarre, Nora Berra, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Marc Tarabella, Sabine Verheyen		
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Claudette Abela Baldacchino, Julie Girling		